



CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

di formazione e orientamento per studenti del corso di studi in **TERZO SETTORE**

TRA

il **PONTIFICIO ATENEO SALESIANO** ente gestore dell'UNIVERSITÀ PONTIFICIA SALESIANA con sede a ROMA in Piazza dell'Ateneo Salesiano, 1 - partita iva 01091541001 - codice fiscale 02633520586, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentato dal Legale Rappresentante Renzo Barduca nato a Glarus (Svizzera) il 09/05/1959, codice fiscale BRDRNZ59E09Z133R

e

le **POLISPORTIVE GIOVANILI SALESIANE** – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Associazione Nazionale di Promozione Sociale - con sede in Roma alla Via Ernesto Monaci, 21, C.F. 80210550580, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", in persona del Presidente e Legale rapp.te p.t. Avv. Ciro Bisogno;

Premesso

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 le Polisportive Giovanili Salesiane si impegnano ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti (in numero che verrà concordato) per lo svolgimento di un modulo formativo articolato in tirocinio di formazione ed orientamento per un

periodo di tempo definito, su proposta del Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

Art. 2

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinio ha natura formativa e deve perseguire soltanto obiettivi didattici e d'acquisizione di conoscenze del mondo produttivo da parte del tirocinante. Pertanto, la fase pratica della formazione, che si realizza con l'assistenza operativa da parte del tutore nominato dal soggetto ospitante di cui al successivo articolo 5 della presente Convenzione, non può comportare l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del tirocinante in merito alle attività svolte.

Le parti si danno reciprocamente atto che il tirocinio in quanto integrazione del processo di formazione universitario e di orientamento professionale non può in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Pertanto, in presenza di giustificati motivi e dietro contestuale dichiarazione scritta, lo svolgimento del tirocinio potrà essere interrotto unilateralmente dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante facendone comunicazione scritta anche al Soggetto Promotore.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto Promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- i dati identificativi del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi, attività previste e modalità di svolgimento del tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto Ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi polizza di GENERALI ITALIA S.p.A. n.....

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare i regolamenti aziendali, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, impegnandosi ad adottare le misure di prevenzione e di protezione specifiche per la sua attività e a prendersi carico della propria sicurezza e di quella delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- mantenere e rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti od altre notizie relative al Soggetto Ospitante di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il Soggetto Promotore si impegna, ove richiesto, a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Il Soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore come da polizze citate nell'art. 2 (comma 5) della presente Convenzione.

Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella presente Convenzione, il Soggetto Promotore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento entro le 24 ore successive al Soggetto Promotore ed entro i termini previsti (dalla normativa vigente e dalle condizioni di polizza) agli Istituti assicurativi risultanti dal progetto formativo.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante assicura l'assegnazione al/ai tirocinante/i di una figura di riferimento per le attività presso l'ente. A cura del suddetto referente saranno registrate le modalità con l'indicazione dei tempi di presenza dei tirocinanti e le osservazioni sulle attività da essi svolte.

Il Soggetto Ospitante si rende disponibile, ove possibile, a consentire ai tirocinanti l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, ecc.). Il Soggetto Ospitante, peraltro, potrà erogare eventuali somme a titolo di rimborso spese, senza che tali erogazioni possano determinare modifiche alla natura del rapporto oggetto della presente Convenzione, o facoltà o diritti ulteriori o diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.

Al termine dell'esperienza il Soggetto Ospitante certificherà le attività svolte dal tirocinante mediante un attestato indicante il tipo di funzioni svolte dallo studente e le ore di tirocinio.

Art. 6

Il Soggetto Promotore garantisce, nella persona del docente incaricato del tirocinio svolto dallo studente, la presenza di un riferimento costante per i referenti del Soggetto Ospitante, per il supporto agli studenti e per tutte le necessità afferenti all'esperienza di tirocinio in via di perfezionamento.

Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Art. 8

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), esecutivo dal 25 Maggio 2018, e successive modificazioni e/o integrazioni.

L'Università Pontificia Salesiana, attraverso il proprio Rappresentante Legale, ha emanato un apposito Decreto sulla Politica della Privacy, che è disponibile sul sito web alla pagina: www.unisal.it/home/hp_docs/politica-privacy-pas-ups.pdf, nella sezione "Chi siamo"/"Politica della

Privacy” e, come previsto dal testo del documento, è stata attivata un’apposita casella postale (privacy@unisal.it).

Art. 9

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente salvo diversa comunicazione da trasmettere entro tre mesi dalla scadenza.




Le Parti potranno recedere dal e/o risolvere la Convenzione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all’altra Parte, con avviso di ricevimento, con anticipo di almeno tre mesi.

Resta inteso l’obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell’ambito della presente Convenzione.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, 28 settembre 2023

<p>Il Soggetto Promotore Università Pontificia Salesiana</p>  <p>(Il Rappresentante Legale)</p>  <p>(Il Rettor Magnifico)</p>	<p>Il Soggetto Ospitante Polisportive Giovanili Salesiane</p>  <p>(Il Rappresentante Legale)</p>
--	--